



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **477**

Prot. n. S110/af

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Indicazioni per l'assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente per il 2010 ai Comprensori ed alle Comunità, in attuazione della deliberazione n. 2560 di data 23 ottobre 2009. Indicazioni in materia di personale, in attuazione della deliberazione n. 2559 di data 23 ottobre 2009.

Il giorno **05 Marzo 2010** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento al capo VI disciplina la finanza locale e, in particolare, individua i principi per il riparto delle risorse finanziarie a Comuni e Comunità (art. 24), rinviando ad appositi regolamenti di esecuzione l'attuazione di detti principi (art. 26).

Ai sensi dell'art. 43, comma 01, della legge provinciale n. 3 del 2006, in attesa dei regolamenti di esecuzione previsti dall'art. 26 della medesima legge provinciale, i criteri e le modalità per la quantificazione e l'assegnazione delle risorse alle Comunità costituite sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 sono stati definiti criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente a Comprensori e Comunità nella fase transitoria. Nello specifico, sono stati disciplinati:

1. il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2009 di Comprensori e Comunità con ambito territoriale coincidente con quello di riferimento del preesistente Comprensorio;
2. il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2009 per le Comunità di nuova istituzione derivanti dalla "suddivisione" del Comprensorio Valle dell'Adige ovvero le quattro Comunità (Cembra, Rotaliana- Königsberg, Paganella, Valle dei Laghi) e per il territorio Val d'Adige;
3. il finanziamento, a partire dall'anno 2010, dell'attività istituzionale e delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, nell'ipotesi del trasferimento di titolarità delle medesime alle Comunità.

Tenuto conto dell'attuale stato di attuazione della legge di riforma istituzionale, il presente provvedimento, riprendendo i criteri fissati dalla citata deliberazione n. 2560 di data 23 ottobre 2009, disciplina sotto l'aspetto finanziario le situazioni che vedono nel 2010:

- Comprensori nei cui territori non sono ancora state costituite le corrispondenti Comunità;
- Comprensori nei cui territori sono state costituite le corrispondenti Comunità, alle quali non sono ancora trasferite le funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- Comunità costituite alle quali sono state trasferite le funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13 sopra citato.

Nello specifico per il 2010:

- A)** per la **programmazione dell'attività istituzionale** i Comprensori (anche qualora sia stata costituita la corrispondente Comunità ma non sia stato ancora effettuato il trasferimento di funzioni) utilizzano le risorse loro attribuite ai

sensi della legge provinciale n. 7 del 1977 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei Comprensori), i cui importi rimangono invariati rispetto a quanto assegnato nel 2009. Per eventuali spese imprevedute e di natura straordinaria, detti Enti possono ricorrere alla quota del fondo di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 1977, ai sensi del comma 3 bis 1. dell'art. 3 della medesima legge provinciale, secondo criteri e modalità che tengano conto anche degli avanzi d'amministrazione e che saranno definiti con successivo provvedimento, da assumere d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali;

B) la programmazione finanziaria delle attività svolte in regime di delega dai Comprensori, (anche qualora sia stata costituita la corrispondente Comunità ma non sia stato ancora effettuato il trasferimento di funzioni), per quanto riguarda in particolare le attività socio-assistenziali e di assistenza scolastica, nel 2010 si stabilizza al livello di spesa sostenuta nel 2009; sono pertanto garantite le risorse per i servizi già attivati, comprensivi degli eventuali maggiori costi conseguenti alla messa a regime di attività autorizzate nel corso del 2009;

C) per la programmazione finanziaria delle Comunità alle quali sono state trasferite le funzioni, riprendendo quanto previsto con deliberazione n. 2560 di data 23 ottobre 2009, si precisa che le stesse possono disporre di un budget finanziario da utilizzare senza vincolo di destinazione. L'ammontare di tale budget è pari:

- al trasferimento assegnato nel 2009 al Comprensorio di originaria appartenenza, ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1977;
- alle somme necessarie al mantenimento del regime dei servizi erogati all'utenza in materia di assistenza scolastica e di assistenza e beneficenza pubblica nelle funzioni specificatamente individuate nel Decreto del Presidente della Provincia di trasferimento delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006. Tali somme sono pari alle spese sostenute nel corso del 2009 dai Comprensori per le medesime funzioni esercitate in regime di delega, incrementate degli eventuali maggiori costi conseguenti alla messa a regime, nel 2010, di determinate attività oggetto di trasferimento;
- alle risorse definite dalla Giunta provinciale a seguito dell'adozione dei provvedimenti di attuazione per il 2010 delle disposizioni relative alle funzioni connesse con l'edilizia abitativa;
- ai trasferimenti assegnati per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alle Comunità da specifiche leggi di settore; fino alla definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione delle risorse, detti trasferimenti sono assegnati a valere sul fondo di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 1977, secondo quanto previsto dal comma 3 bis 1. dell'articolo 3 della medesima legge provinciale;

D) programmazione finanziaria delle Comunità costituite, per le quali non è stato ancora approvato il decreto di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 e per le quali non vi è corrispondenza territoriale con il Comprensorio di originaria appartenenza. Trattasi delle Comunità di Cembra, Paganella, Rotaliana-Königsberg e Valle dei Laghi, nate dalla "suddivisione" del Comprensorio della

Valle dell'Adige e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, costituitasi tra un Comune appartenente al Comprensorio della Vallagarina (Folgaria) e due Comuni appartenenti al Comprensorio dell'Alta Valsugana (Lavarone e Luserna).

Il criterio previsto dalla deliberazione n. 2560 di data 23 ottobre 2009, volto a ripartire tra le Comunità di Cembra, Paganella, Rotaliana-Königsberg e Valle dei Laghi il 20% del trasferimento riconosciuto al Comprensorio della Valle dell'Adige nel 2009 ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1977, applicato con deliberazione n. 2783 di data 20 novembre 2009, non consente agli Enti in parola di svolgere con sufficiente autonomia di risorse l'attività istituzionale nell'attuale fase d'avvio.

Considerata, in questa fase, la necessità per le Comunità di Cembra, Paganella, Rotaliana-Königsberg, Valle dei Laghi e per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, di sostenere le spese per l'attività istituzionale e di avvio dell'attività di funzionamento, oneri che per loro natura sono necessari e non discrezionali (quali indennità agli Amministratori, spese per il personale di segreteria, utenze, utilizzo dei locali per l'attività istituzionale), si quantifica, in via prudenziale, un budget di risorse per il 2010 pari ad euro 250.000,00.= per ciascuna Comunità.

In applicazione del principio di invarianza della spesa fissato per il 2009 con la deliberazione n. 2560 di data 23 ottobre 2009, nel riparto delle risorse per le attività istituzionali tra Comunità e Comprensori, una quota delle risorse già destinate ai Comprensori sui fondi previsti dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 1977 è garantita anche per il 2010 e ripartita a favore delle predette Comunità nel modo che segue:

- euro 571.205,14.= rappresentano le risorse riconosciute con la deliberazione n. 2783 di data 20 novembre 2009 alle Comunità di Cembra, Paganella, Rotaliana-Königsberg e Valle dei Laghi per l'anno 2009;
- euro 77.840,12.= rappresentano le risorse da riconoscere alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in applicazione dei medesimi criteri adottati con deliberazione n. 2560 di data 23 ottobre 2009 per le Comunità di Cembra, Paganella, Rotaliana-Königsberg e Valle dei Laghi. Nello specifico, è ripartito il 20% dei trasferimenti riconosciuti ai Comprensori dell'Alta Valsugana e della Vallagarina nel 2009 ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1977 tra i Comuni d'appartenenza, il 40% in quota fissa ed il 60% in proporzione alla relativa spesa standard di parte corrente. Le risorse spettanti ai Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, come quantificate nella tabella n. 1, allegata quale parte documentale del presente provvedimento, sono attribuite alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

Le risorse dedotte dai trasferimenti ai Comprensori ammontano pertanto ad euro 649.045,26.==;

- l'ulteriore quota di risorse, pari ad euro 600.000 circa, necessaria per garantire l'avvio dell'attività istituzionale delle nuove Comunità con ambito territoriale non coincidente con quello di riferimento di un preesistente Comprensorio, è garantita con i finanziamenti già stanziati sui fondi previsti dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 1977.

Si ricorda che per l'esercizio delle attività delegate, come previsto dalla deliberazione n. 2559 di data 23 ottobre 2009, fino al trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 8, comma 13, a tutte le Comunità derivanti dalla suddivisione, o da scorporo, da precedenti Comprensori, l'esercizio di dette funzioni è garantito dal relativo Comprensorio/i di appartenenza, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte con le Comunità e/o Comuni.

La formale assegnazione delle risorse alle Comunità e/o Comprensori sarà oggetto di specifici provvedimenti della Giunta provinciale da assumersi nel rispetto dei precitati principi e criteri. Per quanto riguarda l'erogazione dei trasferimenti alle Comunità si applica, in via provvisoria, la disciplina attualmente in essere per i Comprensori, prevista nell'ambito della deliberazione della Giunta provinciale n. 704 di data 28 marzo 2003; sono fatte salve le erogazioni delle assegnazioni alle Comunità di cui alla precedente lettera D), le cui modalità verranno stabilite nei singoli provvedimenti di concessione.

Indicazioni per il personale

L'articolo 3 della legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16 (finanziaria 2009) ha confermato l'applicazione, per il triennio 2009-2011, dei vincoli alle assunzioni di personale negli enti locali e del relativo sistema di deroghe generali, consentendo comunque il rilascio di ulteriori deroghe d'intesa fra Provincia e Consiglio delle Autonomie locali.

Fatti salvi i casi di deroga, i Comuni sono pertanto tuttora generalmente soggetti al divieto di assunzioni a tempo determinato ed indeterminato; detto regime si applica anche ai Comprensori; l'efficacia dei vincoli imposti dal 2006 agli enti locali per il controllo della spesa e della crescita delle dotazioni di personale richiede infatti l'applicazione diffusa a tutti gli enti locali.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 le parti hanno condiviso la necessità di introdurre strumenti per conciliare l'esigenza di contenimento della spesa per il personale degli enti locali con gli adeguamenti sugli assetti organizzativi necessari al sistema delle autonomie in vista dell'esercizio di funzioni attraverso le Comunità.

In fase di prima applicazione e fino alla individuazione, tramite intesa, delle condizioni di partecipazione delle Comunità al sistema di controllo della spesa per il personale, le disposizioni della legge provinciale sulle assunzioni di personale negli enti locali devono pertanto ritenersi applicabili anche alle Comunità, con il relativo sistema di deroghe già approvate per i Comuni.

Le modalità e condizioni per la copertura delle dotazioni di personale delle Comunità dovrà essere oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, secondo le procedure definite con i Protocolli del 7 giugno 2006 e del 16 giugno 2009.

Rispetto al quadro normativo previsto per gli enti locali, si ritiene peraltro necessario prevedere due casi di deroga generale destinati espressamente a facilitare la fase di avvio delle Comunità ed a incentivare i Comuni del territorio all'esercizio di funzioni a livello sovracomunale.

Preliminarmente al trasferimento delle funzioni, tutte le Comunità sono tenute per legge ad adottare, fra gli atti fondamentali, la propria dotazione organica, ossia definire il fabbisogno di personale e l'articolazione della propria struttura organizzativa in relazione alle funzioni trasferite.

L'adozione della dotazione organica quale atto fondamentale riguarda sia le Comunità che coincidono territorialmente con i Comprensori, e che per legge ne hanno acquisito il personale, sia le Comunità nate da scorporo di Comprensori preesistenti.

Per le Comunità con territorio non coincidente la dotazione dovrà essere definita con particolare riguardo alle funzioni già esercitate dai Comprensori di origine, a titolo proprio o su delega.

Nei casi in cui le Comunità sono prive di personale proprio e si avvalgono della segreteria di altro ente (Comunità nate dalla "suddivisione" o "scorporo" da Comprensori), al segretario in convenzione può essere affiancata una unità di personale operativo, con funzioni di collaborazione del segretario e per assicurare l'apertura della sede della Comunità. A tal fine, nelle risorse finanziarie destinate all'attività 'istituzionale' di cui alla lettera D) in premessa della presente deliberazione, è compresa la copertura del costo di una figura di profilo corrispondente alla categoria C, livello base, dell'ordinamento del personale del comparto contrattuale delle Autonomie locali.

Per la assunzione della nuova figura, tramite mobilità o concorso, è richiesta la costituzione, del relativo posto in organico, che sarà effettuata con deliberazione dell'assemblea della Comunità, anche prima della adozione della dotazione organica completa quale atto fondamentale. La Comunità ha in ogni caso facoltà di attivare, senza alcun intervento sulla dotazione organica, convenzioni per la messa a disposizione di personale da altro ente.

Nelle rispettive dotazioni organiche intese come atti fondamentali, tutte le Comunità possono prevedere figure professionali destinate all'esercizio coordinato di funzioni o servizi nuovi, non rientranti fra quelli assicurati dai Comprensori, nell'interesse anche di Comuni, di soggetti pubblici, enti o istituzioni appartenenti al rispettivo territorio; l'esercizio di dette funzioni dovrà essere regolato con apposita convenzione fra Comunità ed enti ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L. La convenzione, che dovrà stabilire le unità di personale occorrenti, le modalità di loro utilizzo, i rapporti finanziari, gli obblighi e garanzie fra Comunità ed altri enti, è condizione necessaria per procedere all'assunzione del personale addetto al servizio.

Le modalità di assunzione del personale e la tipologia del rapporto di lavoro dovranno essere coerenti con la durata della convenzione. La copertura della spesa per i nuovi posti dovrà essere assicurata dagli enti fruitori del servizio o con risorse proprie di bilancio.

Il presente provvedimento è stato sottoposto al Consiglio delle Autonomie locali che si è espresso favorevolmente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale n. 3/2006 ;

- vista la legge provinciale n. 7/1977;
- viste le proprie deliberazioni;
- visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di stabilire, per le motivazioni espresse alla lettera A) delle premesse, che per la programmazione dell'attività istituzionale per il 2010, i Comprensori utilizzano le risorse loro attribuite ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1977 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei Comprensori), i cui importi rimangono invariati rispetto a quanto assegnato per l'anno 2009. I trasferimenti al Comprensorio della Valle dell'Adige, nonché ai Comprensori dell'Alta Valsugana e Vallagarina, sono rideterminati nei termini illustrati alla lettera D) delle premesse. Per eventuali spese impreviste e di natura straordinaria, gli Enti in parola possono ricorrere alla quota del fondo di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 1977, secondo quanto previsto dal comma 3 bis 1. dell'art. 3 della medesima legge provinciale, secondo criteri e modalità che tengano conto anche degli avanzi d'amministrazione e che saranno definiti con successivo provvedimento, da assumere d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali;
2. di stabilire, per le motivazioni espresse alla lettera B) delle premesse, che la programmazione finanziaria delle attività svolte in regime di delega dai Comprensori, riguardanti la funzione socio-assistenziale e le funzioni di assistenza scolastica, si stabilizza nel 2010 al livello di spesa 2009; sono pertanto garantite le risorse per i servizi già attivati, comprensive degli eventuali maggiori costi conseguenti alla messa a regime di attività autorizzate nel corso del 2009;
3. di stabilire, come meglio specificato alla lettera C) delle premesse, che i trasferimenti alle Comunità titolari delle funzioni già svolte dai Comprensori, sono disposti a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 1977 e costituiscono un unico budget di risorse da utilizzare, senza vincolo di destinazione, per le proprie attività, ivi comprese quelle relative alle funzioni trasferite ovvero attribuite da specifiche leggi di settore;
4. di dare atto che gli Enti di cui al precedente punto 3) devono in ogni caso assicurare il mantenimento del regime dei servizi relativi alla funzione socio-assistenziale e alla funzione di assistenza scolastica nei termini previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 3051 e n. 3052 di data 18 dicembre 2009;
5. di quantificare, per le motivazioni espresse alla lettera D) delle premesse, le risorse finanziarie di parte corrente da destinare all'attività istituzionale per l'anno 2010 di ciascuna delle Comunità di Cembra, Paganella, Rotaliana-Königsberg, Valle dei Laghi e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in euro 250.000,00.=-;
6. di dare atto che una quota delle risorse di cui al punto precedente da riconoscere alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è quantificata in

- applicazione dei criteri fissati con deliberazione n. 2560 del 23 ottobre 2009 e specificati alla lettera D) delle premesse;
7. di dare atto che, come previsto dalla deliberazione n. 2560 di data 23 ottobre 2009, fino al trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 8, comma 13, alle Comunità di cui al punto 5, l'esercizio di dette funzioni è garantito dal relativo Comprensorio/i d'appartenenza sulla base di apposite convenzioni sottoscritte con le Comunità e/o Comuni;
 8. di dare atto che con successivi provvedimenti della Giunta provinciale, in attuazione ai criteri stabiliti con il presente provvedimento, si provvederà alla formale assegnazione delle risorse ai soggetti di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. e 5.;
 9. di prevedere che, in via transitoria fino a diversa disciplina introdotta con intesa, trovano applicazione alle Comunità le disposizioni in materia di vincoli alle assunzioni di personale previste per i Comuni dalla legge finanziaria provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 e ss.mm.;
 10. di dare atto che, salvo il caso previsto dal punto 11, l'approvazione della dotazione organica delle Comunità è condizione necessaria per ogni assunzione da parte delle Comunità, anche mediante mobilità;
 11. di consentire alle Comunità prive di personale proprio che si avvalgono in convenzione della segreteria di altro ente, (Comunità nate dalla "suddivisione" o "scorporo" da Comprensori), di assumere in deroga ai vincoli previsti dalla legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, previa costituzione del relativo posto con deliberazione dell'assemblea della Comunità, una unità di personale operativo, con funzioni di collaborazione col segretario, destinando a tal fine parte delle risorse finanziarie assegnate al punto 5.;
 12. di autorizzare fin d'ora, in deroga ai vincoli previsti dalla legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, tutte le Comunità ad assumere, previa definizione nella propria dotazione organica, figure professionali destinate all'esercizio coordinato di funzioni o servizi nuovi, non rientranti fra quelli assicurati dai Comprensori, nell'interesse anche di Comuni, di soggetti pubblici, enti o istituzioni appartenenti al rispettivo territorio, a condizione che l'esercizio di dette funzioni, le unità di personale occorrenti, le modalità di loro utilizzo, i rapporti finanziari, gli obblighi e garanzie fra la Comunità e gli altri soggetti sia regolato con apposita convenzione ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, e che la copertura della spesa per i nuovi posti sia assicurata dagli enti fruitori del servizio o con risorse proprie di bilancio.

MGB - MF - EC